

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

REGOLAMENTO U.I.T.S. PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 63 del 22 maggio 2018



INDICE

- Art. 1 -Oggetto
- Art. 2 -Titolare del trattamento
- Art. 3 -Finalità del trattamento
- Art. 4 -Responsabile del trattamento
- Art. 5 -Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
- Art. 6 -Sicurezza del trattamento
- Art. 7 -Registro delle attività di trattamento
- Art. 8 -Registro delle categorie di attività trattate
- Art. 9 -Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 10 -Violazione dei dati personali
- Art. 11 - Rinvio



Art. 1 -Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27.04.2016, n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Art. 2 -Titolare del trattamento

1. L'Unione Italiana Tiro a segno, ai fini dell'applicazione del RGPD vede nella figura organizzativa del Segretario Generale, il titolare del Trattamento dei Dati Personali, dati raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Segretario generale può delegare le relative funzioni ai Responsabili di Settore/Servizi in possesso di adeguate competenze.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

4. Le suddette misure sono definite fin dalla fase di progettazione e sono messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dall'art. 15 all'art. 22 del RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

5. Gli interventi necessari per l'attuazione delle medesime misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (Documento Unico di Programmazione DUP), del bilancio di previsione e dei Piani di Attività (PDA), previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:

a) le informazioni indicate dall'art. 13 del RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;

b) le informazioni indicate dall'art. 14 del RGPD, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.

7. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35 del RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

8. Il Titolare, inoltre, provvede a:

a) designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabile di Settore/Servizi delle



single strutture in cui si articola l'organizzazione federale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza, ai sensi di quanto indicato dal successivo art. 4, comma 1. Per il trattamento dei dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati, ai sensi di quanto indicato nel medesimo art. 4, comma 4;

b) nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al successivo art. 5;

c) nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'UITs, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni alla federazione in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali di addestramento al tiro e sportive.

9. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata alla Unione Italiana Tiro a Segno da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del RGPD. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

10. L'Unione Italiana Tiro a Segno favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art. 3 -Finalità del trattamento

1. I trattamenti sono compiuti dall'Unione Italiana Tiro a segno per le seguenti finalità:

a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- promuovere l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;
- curare la preparazione degli atleti tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
- vigilare e coordinare le attività istituzionali delle Sezioni TSN, ed in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti e gli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;
- promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;
- vigila sull'attività sportiva delle Sezioni TSN, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITs, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti;
- regola l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima



categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima.

- l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate alla UITS in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la UITS. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4 -Responsabile del trattamento

1. Ciascun Responsabile di Settore/Servizi/Area in cui si articola l'organizzazione dell'UITs, è nominato unico Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, col precipuo scopo di mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui al successivo art. 6, volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

2. Alla nomina di cui sopra provvede il Titolare del trattamento di cui al precedente art. 2 mediante proprio provvedimento, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

3. Ai Responsabili del trattamento di cui al comma 1 deve essere assicurata specifica e periodica formazione in relazione ai compiti ed alle competenze ad essi attribuiti dal presente regolamento, dalla legge nazionale e dalle disposizioni dell'Unione Europea.

4. Il Titolare del trattamento può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione, con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare.

6. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 3, del RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

7. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del

trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.

8. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

9. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a porre in essere tutte le attività previste dalla legge e tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del titolare, fatta salva la possibilità di affidamento al RDP di cui al successivo art. 8, comma 3;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 5 -Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati (in seguito indicato con "RPD"), tenuto conto delle incompatibilità di cui al successivo comma 8, è individuato in un dipendente dell'UITS di categoria professionale non inferiore a "D" in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione federale. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento provvedono affinché il RPD mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione.

2. In assenza di dipendenti in possesso delle suddette qualità professionali il RPD è individuato in un soggetto esterno all'Unione Italiana Tiro a Segno scelto tramite procedura ad evidenza pubblica ed in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, all'adeguata conoscenza delle strutture organizzative degli Enti pubblici associativi che svolgono attività sportiva ed in particolare la normativa di pubblica sicurezza e le norme e procedure amministrative agli stessi applicabili, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione della UIT. I compiti attribuiti al RPD esterno sono indicati in apposito contratto di servizi.

3. Il RPD esterno è tenuto a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione, con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

4. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un *audit* interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito alle seguenti attività: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

f) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8, qualora ne venga affidato l'incarico da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, ai sensi, rispettivamente, dei citati art. 7, comma 3, e 8, comma 3;

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

5. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili di Settore/Servizi che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non

vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determini condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

6. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:

a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;

b) definisce un ordine di priorità nelle attività da svolgere -ovvero un piano annuale - incentrandole sulle settori di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

7. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il Responsabile del trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

8. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente, e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al RPD:

- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Responsabili di Settore/Servizi e degli Organi dell'UITs, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), del bilancio di previsione e del PEG;
- tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
- supporto adeguato in termini di infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, di personale;
- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
- accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

9. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.

10. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

11. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare o al Responsabile del trattamento.

12. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.



Art. 6 -Sicurezza del trattamento

1. La UITS e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Settore/Servizi cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

5. La UITS e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del RPD sono pubblicati sul sito internet istituzionale della UITS, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già presente.

7. Restano in vigore le misure di sicurezza previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico (ex artt. 20 e 22 del D.lgs n. 193/2006).

Art. 7 -Registro delle attività di trattamento

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto della UITS, del Titolare del trattamento e/o del suo delegato ai sensi del precedente art. 2, comma 1, dell'eventualmente contitolare del trattamento, del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;



- d) le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate come da precedente art. 6.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa della UITS in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato "A" al presente regolamento a mero titolo esemplificativo; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il Titolare del trattamento può decidere di delegare al Responsabile del trattamento di cui al precedente art. 4 il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare, oppure può decidere di affidare tale compito al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

4. Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto alla tenuta del registro ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del registro stesso.

Art. 8 -Registro delle categorie di attività trattate

1. Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile di cui al precedente art. 4, reca le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;
- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art. 6.

2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato "B" al presente regolamento.

3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile del trattamento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al RPD preposto alla tenuta del registro ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del registro stesso.



Art. 9 -Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy, ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, del RGDP.

3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, paragrafo 3, del RGDP, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:

a) trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;

d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del RGDP;

e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o percentuali rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;

f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;

g) dati relativi a soggetti vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;

h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

4. Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale,



condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non possa presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

5. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno alla UITS.

6. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA.

7. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.

8. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

9. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o il Settore/Servizio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

10. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, e collaborare al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

11. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o il Settore/Servizio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

12. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:

a) se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, del RGDP;

b) se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;

c) se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del mese di maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;

d) se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

13. Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.

14. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:



a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:

- delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
- della liceità del trattamento;
- dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
- del periodo limitato di conservazione;
- delle informazioni fornite agli interessati;
- del diritto di accesso e portabilità dei dati;
- del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
- dei rapporti con i responsabili del trattamento;
- delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
- della consultazione preventiva del Garante privacy;

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

15. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, qualora gli stessi possano essere preventivamente individuati. La mancata consultazione deve essere specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

16. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

17. La DPIA deve essere effettuata -con eventuale riesame delle valutazioni condotte -anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 10 -Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dalla UITS.



2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
- se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:
 - coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
 - riguardare categorie particolari di dati personali;
 - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
 - comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
 - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

4. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 del RGPD, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

5. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.



ALLEGATI

A) Registro attività di trattamento

B) Registro categorie di attività di trattamento

GLOSSARIO REGOLAMENTO

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

Titolare del trattamento: l'autorità pubblica (la UITS) che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali;

Responsabile del trattamento: il Responsabile di Settore/Servizi oppure il soggetto pubblico o privato, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

Sub-responsabile del trattamento: il dipendente della struttura organizzativa della UITS, incaricato dal Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali);

Responsabile per la protezione dati - RPD: il dipendente della struttura organizzativa della UITS, il professionista privato o impresa esterna, incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento;

Registri delle attività di trattamento: elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal Responsabile del trattamento secondo le rispettive competenze;

DPIA -Data Protection Impact Assessment - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali; **Garante Privacy:** il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla L. 31.12.1996, n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente;

Garante Privacy: il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla L. 31.12.1996, n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente.



GLOSSARIO REGISTRI

Ai fini dei registri allegati "A" e "B" al presente regolamento, si intende per:

Categorie di trattamento: raccolta; registrazione; organizzazione; strutturazione; conservazione; adattamento o modifica; estrazione; consultazione; uso; comunicazione mediante trasmissione; diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; raffronto od interconnessione; limitazione; cancellazione o distruzione; profilazione; pseudonimizzazione; ogni altra operazione applicata a dati personali;

Categorie di dati personali: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di vita; situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale; dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro;

Finalità del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri: funzioni amministrative atte a promuovere l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi; curare la preparazione degli atleti tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; vigilare e coordinare le attività istituzionali delle Sezioni TSN, ed in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti e gli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi; promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa; vigila sull'attività sportiva delle Sezioni TSN, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UIS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti; regola l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima. l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate alla UIS in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

Misure tecniche ed organizzative: pseudonimizzazione; minimizzazione; cifratura; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; altre misure specifiche adottate per il trattamento di cui trattasi; sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso; misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature; sistemi di copiatura e conservazione archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso; procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Dati sensibili: dati inerenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita o l'orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne penali;

Categorie interessati: iscritti e tesserati; minori di anni 16; utenti; partecipanti al procedimento; dipendenti; amministratori; fornitori; altro;



Categorie destinatari: persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; persone giuridiche private; altri soggetti.

